



Consiglio  
dell'Unione europea

**Bruxelles, 23 agosto 2016  
(OR. en)**

**11743/16**

**ENER 302  
CADREFIN 54  
DELECT 170**

**NOTA DI TRASMISSIONE**

---

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	22 agosto 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2016) 509 final
Oggetto:	RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 509 final.

\_\_\_\_\_  
All.: COM(2016) 509 final



Bruxelles, 22.8.2016  
COM(2016) 509 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL  
CONSIGLIO**

**sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009**

## **1. INTRODUZIONE**

Il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009<sup>1</sup> (nel prosieguo “regolamento TEN-E”) stabilisce orientamenti per lo sviluppo tempestivo e l’interoperabilità delle aree e dei corridoi prioritari dell’infrastruttura energetica transeuropea.

Il regolamento TEN-E introduce il concetto di “progetto di interesse comune” (PIC): un progetto infrastrutturale necessario per l’attuazione dei corridoi e delle aree tematiche prioritari dell’infrastruttura energetica di cui sopra. I PIC sono progetti di infrastrutture energetiche fondamentali per realizzare reti energetiche ben interconnesse in Europa e sono elementi fondanti di varie strategie europee, tra cui la strategia dell’Unione dell’energia, la strategia in materia di energia e clima 2020 e il quadro 2030 per le politiche climatiche ed energetiche.

Il regolamento TEN-E stabilisce inoltre i) un quadro normativo per la selezione dei PIC necessari alla realizzazione delle aree e dei corridoi prioritari e ii) una serie di misure che facilitano la tempestiva realizzazione dei PIC, comprese le disposizioni per snellire la concessione di permessi, le disposizioni e gli orientamenti per la ripartizione transfrontaliera dei costi e degli incentivi correlati al rischio nonché le disposizioni che fissano le condizioni di ammissibilità dei PIC all’assistenza finanziaria.

I PIC sono riportati in un apposito elenco dell’Unione che costituisce uno degli allegati al regolamento TEN-E (nel prosieguo: “elenco dell’Unione”). L’elenco dell’Unione è fissato da un atto delegato adottato dalla Commissione a norma dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento TEN-E, in conformità alle condizioni di esercizio della delega di cui all’articolo 16 dello stesso regolamento.

L’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento TEN-E prevede che l’elenco dell’Unione sia istituito ogni due anni sulla base degli elenchi regionali adottati dagli organi decisionali dei cosiddetti “gruppi regionali”, istituiti a norma dell’articolo 3, paragrafo 1<sup>2</sup>, del regolamento TEN-E, seguendo la procedura stabilita all’articolo 3, paragrafi 3 e 4, e nell’allegato III, parte 2, del medesimo regolamento.

Dall’adozione del regolamento TEN-E la Commissione ha esercitato la propria competenza in due occasioni, adottando due regolamenti delegati che hanno istituito due elenchi dell’Unione consecutivi nel 2013 e nel 2015.

## **2. BASE GIURIDICA**

La presente relazione è prescritta dall’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento TEN-E. Tale disposizione conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati che istituiscono un elenco dell’Unione, come stabilito dall’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento TEN-E.

---

<sup>1</sup> (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39).

<sup>2</sup> I gruppi regionali, quali definiti dal regolamento TEN-E, sono composti dalla Commissione e dagli Stati membri situati in determinate aree geografiche (corridoi prioritari), come stabilito nell’allegato I, parte 1, del regolamento TEN-E.

In conformità all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento TEN-E, il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 15 maggio 2013. La Commissione è tenuta a elaborare una relazione sull'esercizio dei poteri di delega al più tardi nove mesi prima della scadenza di tale periodo.

L'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento TEN-E, prevede che la delega di potere sia tacitamente prorogata per periodi consecutivi di quattro anni, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo di quattro anni.

### **3. ESERCIZIO DELLA DELEGA**

#### **3.1. Atto delegato in vigore**

È attualmente in vigore un atto delegato. È stato adottato dalla Commissione in virtù della delega che le conferisce l'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento TEN-E, e ha superato il termine per la presentazione di obiezioni da parte dei colegislatori:

- regolamento delegato (UE) 2016/89 della Commissione, del 18 novembre 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco unionale dei progetti di interesse comune<sup>3</sup>.

Il regolamento delegato (UE) 2016/89, entrato in vigore il 16 febbraio 2016, ha modificato l'allegato VII del regolamento TEN-E istituendo il secondo elenco dell'Unione.

#### **3.2. Atto delegato scaduto**

Un atto delegato che è stato adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento TEN-E e che aveva superato il periodo per la presentazione di obiezioni da parte dei colegislatori non è più valido:

- regolamento delegato (UE) n. 1391/2013 della Commissione, del 14 ottobre 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee relativamente all'elenco dell'Unione dei progetti di interesse comune<sup>4</sup>.

Il regolamento delegato (UE) n. 1391/2013, entrato in vigore il 10 gennaio 2014, ha modificato il regolamento TEN-E istituendo il (primo) elenco dell'Unione. L'elenco dell'Unione istituito dal regolamento delegato (UE) 2016/89 ha sostituito quello istituito dal regolamento delegato (UE) n. 1391/2013<sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup> GU L 19 del 27.1.2016, pag. 1.

<sup>4</sup> GU L 349 del 21.12.2013, pag. 28.

<sup>5</sup> Cfr. il considerando (10) e l'articolo 1 del regolamento (UE) n. 2016/89.

### **3.3 Consultazioni pubbliche prima dell'adozione di atti delegati**

- Regolamento delegato (UE) n. 2016/89 del 18 novembre 2015

La Commissione ha svolto una consultazione pubblica dal 22 dicembre 2014 al 31 marzo 2015. Il processo di consultazione era aperto e non era soggetto a limitazioni per quanto riguarda le categorie di portatori di interessi. La consultazione ha rispettato le norme della Commissione in materia.

- Regolamento delegato (UE) n. 1391/2013 del 14 ottobre 2013

La Commissione aveva avviato il processo di consultazione sedici mesi prima dell'adozione dell'atto delegato. La (seconda) consultazione pubblica aperta si è svolta dal 20 giugno al 4 ottobre 2012. Il processo di consultazione era aperto e non era soggetto a limitazioni per quanto riguarda le categorie di portatori di interessi. La consultazione ha rispettato le norme della Commissione in materia.

### **3.4. Atti delegati da adottare in futuro**

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento TEN-E, la Commissione ha l'obbligo di assicurare che l'elenco dell'Unione sia istituito ogni due anni. Di conseguenza l'elenco dell'Unione istituito dal regolamento delegato (UE) n. 2016/89 del 18 novembre 2015 sarà sostituito da un nuovo (terzo) elenco dell'Unione che sarà istituito da un regolamento delegato della Commissione, adottato nel 2017 conformemente alla procedura del regolamento TEN-E.

## **4. CONCLUSIONE**

Con la presente relazione la Commissione adempie l'obbligo di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento TEN-E. La Commissione ritiene di aver esercitato i propri poteri delegati nell'ambito di applicazione conferitole dal regolamento TEN-E, nel rispetto di tutte le disposizioni del regolamento in materia di trasparenza e partecipazione del pubblico.

Conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento TEN-E, è opportuno prorogare la delega di potere conferita dall'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento TEN-E, al fine di consentire alla Commissione di adottare elenchi dell'Unione consecutivi, compreso il terzo nel 2017 che è necessario per raggiungere gli obiettivi in materia di energia e di clima dell'UE.

La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.

La Commissione ritiene che non debba esserci opposizione alla proroga della delega di potere di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento TEN-E.